

Accordo 01/2025

LE DELEGAZIONI TRATTANTI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

delegazione di parte datoriale:

Claudia Conti Segretario Generale del Comune di Senigallia - Presidente

Lucia Carotti, Responsabile Area Risorse umane del Comune di Senigallia - componente

Andrea Marcantoni, Responsabile Area 12 Finanze/Tributi/Economato – componente ;

delegazione di parte sindacale:

Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU:

Stefano Bartolucci, Francesco Calcina, Fausto Perini, Daniela Leone, Massimiliano Frulla, Francesco Mandolini, Sonia Santini, Paolo Silvestrini, Romina Tarsi, Porzia Maranci, Michela Mariotti, Martini Luca;

Rappresentanti territoriali organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 16/11/2022- OO.SS.:

FP Cgil Barbara Blasi - Cisl FP Salvatore Gianluca Sena - Uil FPL Stefano Grilli;

Visto il CCNL per il personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n163 dell'11/07/2023, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte datoriale ai sensi dell'art.8, comma 2 CCNL 16/11/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 255 del 4/11/2025 ad oggetto "INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2025";

Atteso che il Fondo risorse decentrate anno 2025 è stato costituito con determinazione della Responsabile Area Risorse umane n. 1617 del 14/11/2025. Il Fondo, così costituito è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei conti con parere n. 7 del 26/11/2025;

Preso atto della delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5/2019) che ritiene che gli incentivi monetari, da corrispondere al personale di polizia locale, impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, possano essere considerato fuori dai limiti di spesa (art. 23, co. 2, d.lgs. 75/2017) solo per la quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente. ;

Vista inoltre la Corte dei Conti delle Marche (deliberazione n. 3/2020) che ha escluso, tuttavia, che nella definizione data dalla Sezione delle Autonomie potessero trovare ingresso gli incassi nell'esercizio corrente su accertamenti di esercizi precedenti o riscossioni ottenute su ruoli coattivi di anni precedenti incassati nell'anno.

Visto il parere di Aran CFL 41;

Atteso che l'art.14, comma 2, lett. b) del CCNL 16/11/2022 prevede che il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art.7, comma 4 lett.c);

Precisato che il principio della quota limitata deve essere applicato anche alle progressioni all'interno delle aree previste dal CCNL 16.11.2022, in conformità al parere Aran CFL220, secondo il quale tale principio, "trattandosi di un principio di legge, previsto dall'art. 23 del D. Lgs. n. 150/09, tuttora vigente, non può ritenersi disapplicato per il solo fatto che la nuova formulazione letterale dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022 non lo citi espressamente";

Visto l'orientamento applicativo Aran CFL244, riferito al caso di un Ente senza personale con qualifica dirigenziale, ove gli incaricati di EQ valutano il personale assegnatogli appartenente alla stessa area, nel quale, dopo aver evidenziato che secondo la formulazione letterale dell'art. 14, comma 2, del CCNL 17.11.2022, "le procedure selettive devono avvenire per area", si prosegue affermando che "qualora però, come nel caso di specie, si possa creare una situazione di palese conflitto di interesse tra valutato e valutatore si ritiene che si possano legittimamente fare due distinte graduatorie";

Richiamato l'art.35, comma 10 del CCNL 16/11/2022, il quale dispone: "Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, gli enti individuano, in sede di contrattazione collettiva integrativa, quelle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, con specifico riferimento alle attività di protezione civile, di vigilanza e di polizia locale, nonché quelle rientranti nell'ambito scolastico ed educativo, bibliotecario e museale, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro";

Rilevata la necessità di modificare ed integrare l'art.26 del Contratto integrativo del Comune di Senigallia, ad oggetto "Personale che può usufruire della pausa per il pasto all'inizio o al termine del servizio" specificando in modo puntuale le figure professionali che possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro e determinando la durata della pausa;

RICHIAMATO il parere Aran protocollo n. 12463 del 6 agosto 2025, nel quale si afferma che "atteso che i criteri di riparto delle risorse sono per espressa previsione contrattuale (art. 7, comma 4, lettera a) CCNL 16.11.2022) di prerogativa della contrattazione integrativa non si ravvisano condizioni ostative ad introdurre nel CCI una clausola che preveda di destinare alla performance le risorse non utilizzate nello stesso anno per altri titoli";

ATTESO che, con sentenza 24807/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito il già affermato principio di diritto per cui, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, "la contrattazione integrativa non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, unica abilitata in materia" (Cass. n. 21316/2022), rimarcando quindi, che la contrattazione integrativa non può porsi in contrasto con la contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, in conformità al dettato dell'art. 40, comma 3 bis;

RICHIAMATO l'art.40, comma 3 quinquies del D.Lgs.165/2001;

TENUTO CONTO del principio di irretroattività dei contratti collettivi integrativi, che pertanto possono avere decorrenza solo successiva alla loro sottoscrizione definitiva;

ATTESO che le delegazioni trattanti per la contrattazione decentrata hanno sottoscritto in data 16/12/2025 l'ipotesi di accordo 01/2025 ad oggetto "Accordo economico 2025 e modifica accordo integrativo 2023 – 2025";

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 30/12/2025 con la quale, a seguito della attestazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, con parere n. 12 del 27/12/2025, della compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme in materia, ai sensi dell'art. 40 bis D.Lgs. n. 165/2001, il Presidente di parte datoriale veniva autorizzato alla sottoscrizione definitiva dell'accordo collettivo integrativo in oggetto;

STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO

INDICE

Art. 1 – Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa anno 2025

Art. 2 – Modifiche e integrazioni dell'Accordo integrativo normativo 2023 – 2025 stipulato il 29/12/2023

Art. 3 – Finanziamento specifiche responsabilità e indennità di funzione

Art. 4 – Decorrenza

Art. 5 – Disposizioni finali

Art. 1 – Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, anno 2025

art. 7, comma 4, lett. a) Ccnl 16/11/2022

1. Per l'anno 2025, le risorse del Fondo risorse decentrate, come da determinazione di costituzione del Fondo, ammontano ad € 1.357.511,03.

Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa risultano pari ad € 774.112,96, al netto delle risorse necessarie per corrispondere:

- i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78, comma 3, lettera b) CCNL-2022 - € 454.139,78 ;

le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22 gennaio 2004 -€ 128.677,25;

- l'indennità che continua ad essere corrisposta al personale dell'ex VIII qualifica funzionale, non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995 – 581,04.

Tali risorse, calcolate secondo le indicazioni contenute nell'articolo 79, comma 6, del CCNL16/11/2022, vengono ripartite tra gli istituti di cui all'articolo 80, comma 2, del medesimo CCNL, in valori assoluti, come da prospetto allegato **A)** al presente contratto.

3. E' prevista, con decorrenza 01/01/2025 l'attivazione delle progressioni economiche all'interno delle aree, ai sensi dell'art.14 CCNL 16/11/2022 e dell'art.9 del Contratto integrativo 2023 – 2025 stipulato in data 29/12/2023, come modificato dall'art. 1 del Contratto integrativo del 27/12/2024. Le parti definiscono come

segue il numero di **differenziali stipendiali** attribuibili per ciascuna area di inquadramento professionale presente nell'Ente:

n. 20 operatori esperti

n. 25 istruttori

n. 15 Funzionari ed elevata qualificazione.

4. La somma prevista per il finanziamento dei predetti differenziali, riportata nell'Allegato A del presente atto è di € 56.950,00 che comprende un importo pari ad € 1.200,00 da destinare al finanziamento del maggior costo delle eventuali progressioni del personale di Polizia Locale addetti a funzioni di coordinamento (art.96 CCNL 16/11/2022) e del personale iscritto ad ordini ed albi professionali (art.102 CCNL 16/11/2022). Nel caso di mancato o parziale utilizzo di detto importo, la somma corrispondente è destinata al finanziamento dei premi di performance.

5. Gli eventuali risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle somme destinate al finanziamento delle indennità e ai compensi riportati nel prospetto allegato **A)** al presente contratto saranno destinati al finanziamento dei premi di performance.

Art. 2 – Modifiche e integrazioni dell'Accordo integrativo normativo 2023 – 2025 stipulato il 29/12/2023

1. **L'art. 9 dell'Accordo 29/12/2023 “ Criteri generali”**, relativo alle Progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 14 del CCNL 16/11/2022, è modificato ed integrato come di seguito riportato:

a) Il comma 8 è modificato come segue:

8. la comunicazione di avvio della procedura per la definizione delle graduatorie è pubblicato sulla intranet. ~~Le graduatorie sono distinte per ciascuna area professionale di inquadramento;~~ *Sono formate distinte graduatorie per l'area degli operatori, degli operatori esperti e degli istruttori; nell'ambito dell'Area dei Funzionari ed EQ, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse tra valutato e valutatore, sono previste distinte graduatorie, tra il personale titolare di incarico di EQ e il personale non titolare del predetto incarico.*

2. **L'art. 26 del CCI del 29/12/2023 “Personale che può usufruire della pausa per il pasto all'inizio o al termine del servizio”** è integrato come di seguito riportato:

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.35 del CCNL 16/11/2022 e delle disposizioni regolamentari dell'ente, si individuano nei dipendenti *della Polizia Locale* addetti a turni di lavoro le figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. *La durata minima della pausa è di 30 minuti.*

Art. 3 – Finanziamento specifiche responsabilità e indennità di funzione

1. Le parti stabiliscono, per l'anno 2026, in attesa di definire il relativo accordo economico, di destinare per l'indennità di specifica responsabilità l'importo complessivo di **€ 78.000**.

2. Le parti stabiliscono, per l'anno 2026, in attesa di definire il relativo accordo economico, di destinare per l'indennità di funzione l'importo complessivo di **€ 15.000**.

3. Al finanziamento delle indennità di cui ai commi 1 e 2 concorreranno le risorse che l'ente destina annualmente ad incremento del fondo, in conformità alle norme di legge e al CCNL.

4. La determinazione finale dell'importo dell'indennità attribuita al singolo dipendente incaricato, in quanto collegato allo stanziamento assegnato in sede di contrattazione integrativa a tale istituto, è effettuata successivamente alla stipula dell'accordo integrativo annuale e, nel caso in cui la somma individuata nell'ambito della contrattazione decentrata o comunque disponibile risulti inferiore al budget previsionale complessivo, l'indennità sarà proporzionalmente ridotta.

Art. 4 – Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente contratto entrano in vigore a partire dalle progressioni che saranno eventualmente attivate con decorrenza 01/01/2026.

2. Le altre disposizioni del presente contratto entrano in vigore dal giorno successivo alla data di stipula.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

2. Le parti autorizzano in sede di sottoscrizione dell'accordo definitivo la correzione di eventuali errori formali, di calcolo, o di citazioni non corrette di normative o contratti.

Senigallia, 30/12/2025

Per la delegazione trattante di parte datoriale:

Il Presidente Claudia Conti firmato

Per la RSU:

firmato

Per le OO.SS.

FP Cgil Firmato

Cisl FP Firmato

Uil FPL Firmato